

Stipulato oggi 04/10/2017, in Roma.

TRA: \*\*\* - d'ora in poi chiamate anche Comodante -

E \*\*\* - d'ora in poi chiamato anche Comodatario -

Le parti convengono e stipulano:

1. Il Comodante consegna al Comodatario, perché se ne serva per l'uso consentito per destinazione, il seguente bene: Magazzino sito in Via Flavia, 72

2. Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: "magazzino per lo stoccaggio di merci e accessori per l'attività posta al civico 78", impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

3. Il Comodatario consentirà al Comodante, o ad incaricati dello stesso, l'utilizzo parziale del magazzino, previo accordo, per le seguenti attività: deposito e stoccaggio materiali e merci inerenti l'attività del negozio e del laboratorio di gastronomia.

4. La durata è fino a che questo non risulta dall'uso a cui la è destinato. Il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

5. Il domicilio del Comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo dell'immobile ceduto in comodato, anche qualora in seguito più non occupi i locali.

6. Per quanto previsto al punto 3) il Comodatario dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al Comodante, nonché ai loro incaricati, a semplice richiesta, ove le stesse ne abbiano motivo e ragione, concordando tempi e modalità.

\*\*\*

7. Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso.

8. Il Comodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi dei danni causati per sua

colpa da infiltrazioni e rigurgito di acque, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

9. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario restano acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il suo consenso, salvo sempre il diritto di pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui questo li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del Comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del Comodatario.

10. Il Comodatario verserà al Comodante un parziale rimborso delle spese relative all'immobile che verranno richieste, dallo stesso, mensilmente restando, pertanto, a carico del Comodatario le spese per servirsi della cosa quali ad esempio e tra l'altro: quelle relative allo smaltimento di rifiuti, al consumo dell'acqua, della luce, del condominio e tutte le altre spese comunque gravanti sull'unità immobiliare per l'intera durata del comodato. Le parti concordano che le utenze resteranno intestate  
\*\*\*  
e il Comodatario si impegna a pagare direttamente i relativi bollettini che saranno indirizzati alla propria sede legale.

11. Il Comodatario è esonerato dal Comodante da ogni qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa del portiere, di inquilini o di terzi in genere. Allo stesso modo il Comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, dell'energia elettrica e/o per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento, anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

12. Il Comodatario dichiara espressamente: - che ha ispezionato l'immobile trovandolo in buono stato ed idoneo all'uso convenuto; - che prendendo in consegna l'immobile ed assumendo tutti gli obblighi del custode, si impegna a mantenerlo in buone condizioni di manutenzione e nelle medesime condizioni a riconsegnarlo al Comodante, salvo il normale deperimento d'uso; - che esonera il Comodante da ogni responsabilità in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla sua

volontà; - a tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica di atti esecutivi il Comodatario elegge domicilio nell'immobile concessogli in comodato.

13. Qualunque modifica al presente contratto non può essere provata se non mediante atto scritto.

14. Il Comodatario e il Comodante si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di comodato.

15. Le spese di registrazione del presente atto sono a carico delle parti al 50%.

16. Per quanto non previsto si rinvia all'articolo 1803 e seguenti Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

\*\*\*  
ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®